



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
Sez. III, 28 luglio 2011, n. 5171

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Art. 201, comma 1 bis, lett. f), c.s. - Mancato utilizzo dei dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 4 L. n. 168/02 - Legittimità della contestazione differita - Esclusione.

Non è legittimo invocare l'art. 201, comma 1 bis lett. F), c.s. quale motivo per la mancata contestazione immediata, allorché risulti che, in verità, l'accertamento non è stato effettuato con i dispositivi per il rilevamento "a distanza" (tipo "tutor" e simili) di cui all'art. 4 L. n. 168/02. (Trib. Di Torino, 28 luglio 2011, n. 5171) [RIV-1112P1042] - Art. 201 c.s.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno appellante aveva ricevuto, dalla Polizia stradale di Torino, un verbale con il quale gli veniva contestato che il 7 dicembre 2008, alle ore 10,37, sulla strada SR23 Colle Sestriere alla progressiva chilometrica 37+550 l'isp. R. A. aveva accertato, a mezzo di un velocimetro modello AutoveloX 104/02, che il conducente della sua autovettura targata BA aveva violato l'art. 142 co. 8 C.d.S., per aver ecceduto limite massimo di velocità.

Sul medesimo verbale si dava atto che detto operatore non aveva effettuato la contestazione immediata "ai sensi dell'art. 201/1 bis lett. f del C.d.S."

Avverso tale contestazione, l'intimato aveva proposto ricorso al prefetto, fondato, tra le altre sulle seguenti eccezioni:

- a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. 168/02;
- b) omessa indicazione di congrui motivi per quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e, pertanto
- e) ingiustificatamente omessa contestazione immediata, con conseguente mancata individuazione certa dell'effettivo autore della violazione.

La Prefettura di Torino, però, confermava l'operato della Polizia stradale. Avverso tale ordinanza, il sig. S. proponeva opposizione avanti il giudice di pace di Pinerolo, ma il magistrato designato, d.ssa P. M., in data 12 febbraio 2009, respingeva il gravame.

Avverso tale pronuncia proponeva quindi appello il Sig. S. chiedendone l'integrale riforma. La parte appellata non si costituiva in giudizio. Precisate e conclusioni, il processo viene ora a decisione.

L'appello è fondato e va accolto. Il Giudice di pace ha ritenuto inconfutabile il fatto che la fattispecie rientrasse "nella situazione prevista dall'art. 201 comma 1 bis lett. f) del D.L.vo 285/92 per cui legittimamente non si era potuto procedere alla contestazione immediata dell'illecito". La motivazione è insufficiente, dal momento che, anche in seguito all'escussione dell'agente accertatore, era emerso che questi era presente ai rilievi e non aveva utilizzato uno dei dispositivi di cui all'art. 201 co. 1 bis lett. f) C.d.S., il quale richiama l'art. 4 L. 168/02 (che disciplina l'uso dei

- 2 -

dispositivi per il “rilevamento a distanza”, tipo “tutor” e simili), inoltre egli non aveva provveduto a dare alcun puntuale avviso agli utenti della presenza della postazione di rilevamento, pur rappresentando, tale incombenza, un obbligo tassativo allorquando venga effettuato ai sensi di quell’art. 4 L. 168/02, richiamato dall’art. 201 co. 1 bis lett. f) C.d.S., (unica norma citata sul verbale de quo a giustificazione della contestazione non immediata). Tutto ciò premesso, ne consegue che l’appello va accolto, e in totale riforma dell’impugnata sentenza, devesi annullare l’ordinanza con la quale il Prefetto di Torino ha ingiunto il pagamento di € 312,74 (che rappresenta il valore della presente controversia), per omessa indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, con conseguente ingiustificato ricorso a quella differita. Motivi di sostanziale equità attinenti alla funzione pubblica della parte appellata, consentono di compensare interamente tra le parti le spese processuali. (*Omissis*) **[RIV-1112P1042] - Art. 201 c.s.**